



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTE le istanze prot. n. 7692 del 4.05.2018 e n. 8824 del 24.05.2018 presentate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dall'istante **Raffaella ROMANO**;

CONSIDERATA la mancanza dell'Attestazione di competenza professionale (c.d. Adeverinta) da parte dell'Autorità competente, Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania - ritenuta condizione necessaria ai sensi dell'art. 13 della citata Direttiva 2013/55/UE;

VISTA la Sentenza di ottemperanza del TAR n. 10239/2021 pubblicata il 6 ottobre 2021 che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dalla mancanza dei riferimenti alla Direttiva 2013/55/UE nell'attestazione di competenza professionale, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessata, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1404 del 10.06.2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n.8169 del 10.06.2022, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso l'IISS "E. Caruso" di Napoli;

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale:

- a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in "Giurisprudenza" conseguita il 24.05.1999 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II,
- b) Il titolo professionalizzante "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*" – conseguiti presso Università della Romania,

posseduto dalla sig.ra **Raffaella ROMANO**, nata a Brusciano il 17.01.1970, destinataria della sentenza del TAR n. 10239/2021 pubblicata il 6 ottobre 2021, è titolo che permette l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per la seguente classe di concorso:

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE,

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio Manca